



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 del 31/05/2022

Oggetto: Presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 17:10 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: LEPORI FABRIZIO, GURGONE MICHELE, MOCERI MICHELE.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere		X
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere		X
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere		X
14	MOCERI MICHELE	Consigliere	X	
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere		X
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			12	5

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

Oggetto: Presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Mignano, Mocerì e Perone; dell'Assessore Marraccini, del Sindaco De Caro e del Consigliere Gurgone;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *“gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- i commi 5-quinquies e 5-sexiesdecies dell'art 3, D.L. n. 228/2021, convertito con L. n. 15/2022 hanno prorogato la data di approvazione dei bilanci preventivi al 31.05.2022;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

PRESO ATTO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

PRESO ATTO altresì che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il relativo allegato A recante "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ("MTR-2");

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A, "Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti" ("TQRIF");

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRI/2022 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2022 della stessa Autorità;

CONSIDERATO che nel territorio in cui è situato il Comune di Monsummano Terme è operativa l'Autorità di governo di Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "ATO Toscana Centro", costituita ai sensi della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69;

PRESO ATTO che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Monsummano Terme è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (ALIA), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

RICORDATO inoltre, che:

- l'art. 7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
- “per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento:
 - per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)”.
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che "nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità”;
- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che “Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

PRESO ATTO che:

- la procedura di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 (“Procedura di approvazione”) e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che in sintesi delinea un procedimento i cui soggetti sono:
 - i Gestori del servizio (nel nostro caso ALIA), che hanno il compito di predisporre "il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17”;
 - l'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro), che ha il compito di validare il PEF verificando "le informazioni fornite dal gestore medesimo e

le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni". L'Ente territorialmente competente, inoltre, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmetterle all'Autorità;

RITENUTO che una presa d'atto da parte del Consiglio comunale del piano finanziario TARI appare coerente con il quadro normativo in materia;

DATO ATTO che ATO Toscana Centro ha fatto pervenire la proposta di PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 con nota a mezzo PEC, in atti prot. 12518 del 23/05/2022 e successivamente con nota in atti prot. 12522 del 23/05/2022;

CONSIDERATO che:

- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA ivi incluso il Comune di Monsummano Terme;
- in particolare, la proposta di PEF 2022 per il Comune di Monsummano Terme evidenzia un totale complessivo di € 5.116.861 comprensivo dei recuperi al limite di crescita 2021, con un incremento di molto superiore al limite alla crescita delle tariffe che risulta essere del 8,60%;
- pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;
- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione ALIA;
- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da ATO e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;
- in particolare, dal Piano Economico Finanziario 2022, per il Comune di Monsummano Terme risulta una differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario per l'anno 2022 di Euro 1.649.885 che sono riportate nel PEF 2023;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 7 del 23.05.2022 avente ad oggetto: "proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA spa, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione";

TENUTO CONTO che il nuovo metodo tariffario prevede fundamentalmente che il PEF sia elaborato dall'Autorità di Ambito e dal Gestore, senza alcuna sostanziale possibilità, per il Comune, di incidere sulla sua determinazione (salvo che per alcune poste di natura meramente contabile e proporzionalmente esigue rispetto al valore complessivo del Piano);

TENUTO CONTO che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Monsummano Terme ha espresso voto contrario all'approvazione del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, a seguito delle preoccupazioni emerse dalla lettura del PEF, tra l'altro pervenuto all'Ente solo pochi giorni prima dell'Assemblea di Ambito tenutasi il 23 Maggio 2022, per l'incremento dei costi di gestione che si riversano sulla tassa a carico dei cittadini, circostanza che necessita di urgenti approfondimenti anche per aspetti legati alla difficile interpretazione dei dati;

TENUTO CONTO che la soluzione di mitigare gli aumenti entro il limite della crescita annuale comunque comporterà una necessità di recupero del corrispettivo non fatturato nelle annualità successive, e tale meccanismo appare caratterizzato da una notevole incertezza, principalmente in correlazione all'andamento dei costi degli anni futuri;

TENUTO CONTO che il PEF d'Ambito è stato comunque approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO come da Deliberazione 7 del 23.05.2022, e che pertanto, essendo l'ATO la "autorità competente" per le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, il Comune di Monsummano Terme deve conformarsi alle Deliberazioni assunte dalla suddetta Autorità d'Ambito, prendendo atto del PEF come approvato nella citata Deliberazione n. 7/2022;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di prendere atto del Piano finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con i relativi allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la validazione;

DATO ATTO che il Comune di Monsummano Terme si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, di ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

VISTO che il Comune di Monsummano Terme, con Pec n.0011803/2022 del 16/05/2022 ha comunicato ad ATO la volontà di coprire integralmente la seconda rata del conguaglio TARI PEF 2020 (RCU) per un importo pari ad Euro 82.398,00;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto Piano Economico Finanziario, come approvato dalla competente ATO Toscana Centro, prevede per il Comune di Monsummano Terme per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 3.466.976, suddiviso tra costi fissi per Euro 1.783.123 e costi variabili per Euro 1.683.853, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno in corso;
- dal Piano Economico Finanziario 2022, risulta un importo da pagare al gestore del servizio pari ad Euro 2.885.169 oltre IVA 10%;

- dal Piano Economico Finanziario 2022, risulta un delta tra entrate tariffarie massime nel rispetto del limite di crescita e entrate tariffarie senza rispetto del limite di crescita di Euro 1.649.885 che sono riportate nel PEF 2023;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31/5/2022;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 12
assenti	n. 5
votanti	n. 12
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 2 (Mignano e Mocerì)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di dare atto che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Monsummano Terme ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all'approvazione del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, per le motivazioni indicate in premessa, e che pertanto si riserva di valutare ogni azione utile e necessaria a fare chiarezza al riguardo;

3. di prendere atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 e relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione, della quale ne forma parte integrante e sostanziale:

- Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO Toscana Centro n. 7/2022
- Esito Deliberazione Assemblea dei soci di ATO Toscana Centro del 23/05/2022
- PEF MTR-2 2022-2025 - prospetto comunale di Monsummano Terme;

4. di incaricare gli uffici competenti alla trasmissione della presente deliberazione ad ATO Toscana Centro affinché il PEF MTR-2 2022-2025 sia trasmesso ad ARERA per la successiva validazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti per l'approvazione delle tariffe TARI 2022;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 12
assenti	n. 5
votanti	n. 12
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 2 (Mignano e Mocerì)

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini